

Decreto di protezione del prato secco Ex Aerodromo

Documento per il deposito presso il Comune di Ascona

Procedura

**Adozione del Consiglio di Stato
e entrata in vigore** (art. 14 LCN)

Pubblicazione
(art. 15 LCN)

Indice generale

I Rapporto esplicativo

II Norme di attuazione

III Rappresentazioni cartografiche

- Limite dell'area protetta
- Piano delle zone di protezione
- Piano degli interventi
- Piano dei rilievi

IV Allegati

- A. Ordinanza federale sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale
- B. Scheda dell'inventario federale dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (versione per l'indagine conoscitiva 2006)
- C. Scheda dell'inventario dei prati e pascoli secchi d'importanza cantonale

I

Rapporto esplicativo

I - RAPPORTO ESPLICATIVO

1. INTRODUZIONE	2
2. CONTESTO GIURIDICO	2
3. CONTENUTI NATURALISTICI	3
3.1 Descrizione generale	3
3.2 Tipologie ambientali dell'area	3
3.3 Contenuti floristici particolari	3
3.4 Funzioni ecologiche del sito	6
4. STATO DI CONSERVAZIONE ATTUALE	6
4.1 Descrizione generale	6
4.2 Problemi attuali e potenziali	6
4.2.1 Eventi e manifestazioni	6
4.2.2 Gestione agricola	7
4.2.3 Neofite invasive	8
4.2.4 Pressione del pubblico	9
4.2.5 Conflitti in relazione alle ipotesi di utilizzo	9
5. OBIETTIVI DELLA PROTEZIONE	9
5.1 Obiettivi generali	9
5.2 Obiettivi specifici	9
6. PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE	10
6.1 Le zone di protezione	10
6.2 Elenco mappali interessati	10
6.3 Misure e interventi	10
6.3.1 Compenso della superficie degradata	10
6.3.2 Accesso veicolare	11
6.3.3 Posa di un cartello informativo	11
6.4 Gestione corrente	11
6.5 Monitoraggio e studi	11
7. COMPETENZE E SORVEGLIANZA	12
8. BIBLIOGRAFIA	13

1. Introduzione

Il sedime Ex Aerodromo, situato nel Comune di Ascona in un comparto di origine alluvionale, è un ambiente di particolare pregio. Ospita infatti una ricca varietà di specie, alcune delle quali minacciate di estinzione, legate a suoli aridi e poveri di sostanze nutritive. La zona ha inoltre una grande valenza paesaggistica, quale spazio libero in un territorio edificato ed è molto interessante come area di svago di prossimità.

Il prato secco è stato rilevato per la prima volta nel 1987, nell'ambito dell'Inventario dei terreni secchi d'importanza cantonale. L'oggetto è stato cartografato nuovamente nel 1997 ed è stato proposto dalla Confederazione come oggetto da inserire nell'Inventario federale dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (PPS). Esso è stato messo in consultazione nel 2002 e successivamente nel 2007, con una superficie che interessava gran parte del sedime (cfr. Allegato B).

Nell'ambito delle consultazioni, il Cantone ha segnalato alla Confederazione che, visti i numerosi interessi in gioco, l'oggetto avrebbe dovuto essere valutato più nel dettaglio. Il prato non è quindi stato inserito nell'Inventario federale, entrato in vigore il 13 gennaio 2010 con l'Ordinanza federale sulla protezione dei PPS, ed è rimasto oggetto d'importanza cantonale.

Nel maggio 2013, il Cantone ha rilevato nuovamente il prato secco e ha definito un perimetro aggiornato (cfr. Allegato C), ridotto rispetto alla superficie rilevata dalla Confederazione nel 1997. L'oggetto così rilevato adempie i requisiti per essere inserito nell'Inventario federale dei PPS e nel 2015 l'UFAM l'ha quindi posto in consultazione nell'ambito della revisione dell'Inventario proponendolo come nuovo oggetto d'importanza nazionale.

Il presente Decreto di protezione, elaborato in base alla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001, si prefigge di conservare e valorizzare a lungo termine i contenuti naturalistici del prato secco Ex Aerodromo mediante la definizione di adeguati obiettivi e misure di protezione. Il Dipartimento del territorio è responsabile della sua attuazione. All'Ufficio della natura e del paesaggio ne compete il coordinamento.

2. Contesto giuridico

- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN)
- Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN)
- Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio del 16 gennaio 1991 (OPN)
- Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura del 23 gennaio 2013 (RLCN)
- Ordinanza sulla protezione dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale del 13 gennaio 2010 (OPPS)

3. Contenuti naturalistici

3.1 Descrizione generale

Il prato secco Ex Aerodromo si trova all'interno di un'area mediamente urbanizzata ed è caratterizzato da una superficie pianeggiante su substrato permeabile ghiaioso/sabbioso di origine alluvionale (delta della Maggia). I prati secchi di questo tipo sono molto rari, in Ticino se ne contano meno di dieci. Situato a ca. 200 m di altitudine, il prato secco di Ascona è il più basso in Svizzera.

L'area protetta è delimitata a sud da una strada di quartiere, a est da piccoli complessi boschivi e in parte da una strada di quartiere, a ovest dalle recinzioni dei giardini privati e da piccoli complessi boschivi. In mezzo alla superficie prativa è presente la vecchia pista asfaltata dell'aerodromo, che all'interno dell'area protetta sarà smantellata (cfr. 6.3.1).

Le zone aperte sono caratterizzate da superfici prative gestite a sfalcio. La componente arbustiva e arborea è rappresentata da complessi boschivi di piccole dimensioni e da siepi attigue al prato secco.

3.2 Tipologie ambientali dell'area

La tipologia ambientale dominante è il prato semisecco medioeuropeo a forasacco (*Mesobromion*) con specie pioniere (*Sedo-Scleranthion*) e una piccola percentuale di prato pingue secco ricco di specie (*Arrhenatheretalia*). Nella parte centrale e ai margini della pista domina il barboncino digitato (*Bothriochloa ischaemum*). Nelle zone marginali dell'area protetta, a contatto con i piccoli complessi boschivi, è constatabile una tendenza all'incespugliamento, dovuta principalmente alla presenza di novellame di robinia.

Le tipologie ambientali che caratterizzano l'area sono indicate nel Piano dei rilievi (cfr. III - Rappresentazioni cartografiche).

3.3 Contenuti floristici particolari

Su buona parte della superficie sono presenti nuclei di orchide minore (*Orchis morio*), con densità anche molto importanti, in particolare nel comparto meridionale. Questa specie è protetta dall'Ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) ed è iscritta come vulnerabile nella Lista rossa delle piante minacciate in Svizzera (BORNAND *et al.*, 2016)



Figura 1 – Parte meridionale dell'area protetta in cui si intravedono diversi esemplari di orchide minore e dettaglio dell'infiorescenza (19.4.2016).

Le specie rilevate l'8 maggio 2013 sono elencate nella Tabella 1, con un paio di specie supplementari rilevate il 25 maggio 2016. Tra queste, la Bambagia minima (*Filago minima*), specie fortemente minacciata (BORNAND *et al.*, 2016), con priorità elevata di conservazione a livello nazionale e necessità d'intervento evidente, secondo la Lista delle specie prioritarie (UFAM, 2011).

Nella Tabella 2 sono invece elencate le specie censite il 25 maggio 1997 e non riconfermate durante i rilievi del 2013 e del 2016, fra queste, alcune specie potenzialmente minacciate o vulnerabili secondo la Lista rossa (BORNAND *et al.*, 2016) e due specie di orchidee, specie protette dall'OPN. Al fine di verificarne l'attuale presenza o meno, sarà necessario eseguire ulteriori verifiche.

Tabella 1 - Lista di specie rilevate nel prato secco Ex Aerodromo l'8 maggio 2013 e il 25 maggio 2016.

LR = Lista rossa Piante vascolari (BORNAND *et al.*, 2016); EN = fortemente minacciato, LC = non minacciato, NT = potenzialmente minacciato, VU = vulnerabile.

Sociologia: o = specie caratteristica o differenziale dell'unità; AE = *Arrhenatheretalia*, MB = *Mesobromion*, XB = *Xerobromion*, SS = *Sedo-Scleranthion*, OR = *Origanetalia*; XX = specie non appartenente alle unità elencate sopra;

Sottolineate: specie protette (Allegato 2 Ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio OPN o Allegato 1 Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura RLCN).

Nome scientifico	LR Svizzera	Specie caratteristiche o differenziali dei prati secchi						Anno rilievo
		AE	MB	XB	SS	OR	XX	
<i>Achillea millefolium</i> L. s.str.	LC						o	2013
<i>Aira caryophylla</i> L.	VU				o			2013
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	LC						o	2013
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. s.str.	LC		o					2013
<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>valesiaca</i> (Beck) Guyot	LC		o					2016
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) J. & C. Presl	LC	o						2013
<i>Artemisia campestris</i> L. s.str.	LC			o				2013
<i>Bellis perennis</i> L.	LC	o						2013
<i>Bromus erectus</i> Huds. s.str.	LC		o					2013
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	LC	o						2013
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	LC						o	2013
<i>Carex caryophylla</i> Latourr.	LC		o					2013
<i>Carex humilis</i> Leyss.	LC			o				2013
<i>Centaurea scabiosa</i> L. s.str.	LC		o					2013
<i>Cerastium arvense</i> L. s.str.	LC						o	2013
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. s.str.	LC						o	2013
<i>Dactylis glomerata</i> L.	LC	o						2013
<i>Dianthus carthusianorum</i> L. s.str.	LC		o					2013
<i>Echium vulgare</i> L.	LC			o				2013
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	LC		o					2013
<i>Festuca ovina</i> L.	LC		o					2013
<u><i>Filago minima</i> (Sm.) Pers.</u>	EN						o	2016
<i>Galium pumilum</i> Murray	LC						o	2013
<i>Galium verum</i> L. s.str.	LC		o					2013
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	NT		o					2013

Nome scientifico	LR Svizzera	Specie caratteristiche o differenziali dei prati secchi						Anno rilievo
		AE	MB	XB	SS	OR	XX	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	LC						o	2013
<i>Jasione montana</i> L.	NT				o			2013
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P. Beauv.	LC		o					2013
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	LC		o					2013
<i>Lotus corniculatus</i> L.	LC						o	2013
<i>Medicago lupulina</i> L.	LC						o	2013
<i>Orchis morio</i> L.	VU						o	2013
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (L.) Moench	LC					o		2013
<i>Plantago lanceolata</i> L.	LC						o	2013
<i>Poa bulbosa</i> L.	LC			o				2013
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	LC		o					2013
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	LC		o					2013
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	LC						o	2013
<i>Rumex acetosella</i> L. s.str.	LC				o			2013
<i>Salvia pratensis</i> L.	LC		o					2013
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. s.str.	LC		o					2013
<i>Scabiosa columbaria</i> L. s.l.	LC		o					2013
<i>Scleranthus annuus</i> L. s.str.	EN				o			2013
<i>Sedum acre</i> L.	LC				o			2013
<i>Sedum rupestre</i> L.	LC				o			2013
<i>Sedum telephium</i> subsp. <i>maximum</i> (L.)	LC				o			2013
<i>Silene nutans</i> L. s.str.	LC		o					2013
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke s.str.	LC						o	2013
<i>Thymus serpyllum</i> aggr. sensu K. Lauber, G. Wagner & A. Gygax	-		o					2013
<i>Trifolium hybridum</i> L. s.l.	-						o	2013
<i>Trifolium pratense</i> L. s.str.	LC						o	2013
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	LC	o						2013
<i>Veronica praecox</i> All. / <i>Veronica verna</i> L.	-				o			2013

Tabella 2 - Lista di specie rilevate nel prato secco Ex Aerodromo il 25 maggio 1997 e non più confermate durante i rilievi successivi.

LR = Lista rossa Piante vascolari (BORNAND *et al.*, 2016); LC = non minacciato, NT = potenzialmente minacciato, VU = vulnerabile.

Sociologia: o = specie caratteristica o differenziale dell'unità; AE = *Arrhenatheretalia*, MB = *Mesobromion*, XB = *Xerobromion*, SS = *Sedo-Scleranthion*, OR = *Origanetalia*; XX = specie non appartenente alle unità elencate sopra;

Sottolineate: specie protette (Allegato 2 Ordinanza federale sulla protezione della natura e del paesaggio OPN).

Nome scientifico	LR Svizzera	Specie caratteristiche o differenziali dei prati secchi						Anno rilievo
		AE	MB	XB	SS	OR	XX	
<i>Asparagus tenuifolius</i> Lam.	VU						o	1997
<u><i>Orchis ustulata</i> L.</u>	NT						o	1997
<u><i>Orchis tridentata</i> Scop.</u>	VU						o	1997
<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	NT			o				1997
<i>Dianthus seguieri</i> Vill.	LC			o				1997
<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen	NT			o				1997
<i>Potentilla argentea</i> L.	LC				o			1997
<i>Sempervivum tectorum</i> L. s.str.	LC			o				1997
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	LC			o				1997

3.4 Funzioni ecologiche del sito

L'area protetta ha un'importante funzione ecologica in quanto rappresenta un fondamentale spazio vitale per numerose specie dipendenti da questo tipo di ambiente.

Oltre all'ambiente aperto sono fondamentali per la funzione ecologica del sito le variegature strutturali naturali presenti nel comparto, quali i boschetti, le siepi e gli alberi singoli, dove numerose specie animali possono trovare nutrimento o rifugio. La superficie s'inserisce in un comparto ricco di componenti naturalistiche pregiate. A poco più di un chilometro si trova la riserva naturale della Foce della Maggia, un'area naturalistica molto pregiata, che comprende un sito di riproduzione per anfibi d'importanza nazionale (SA TI375), una palude d'importanza nazionale (PA 2333), una zona golenale d'importanza nazionale (ZG 228) e un luogo di sosta dei limicoli d'importanza nazionale (SL 417). A circa 1.5 chilometri nella stessa direzione vi è la palude d'importanza cantonale *Boscaccio* (PA 2332).

4. Stato di conservazione attuale

4.1 Descrizione generale

Benché il prato secco presenti contenuti naturalistici pregiati e meritevoli di protezione, alcuni settori, in particolare nella parte settentrionale, sono attualmente degradati.

4.2 Problemi attuali e potenziali

4.2.1 Eventi e manifestazioni

Il sedime è usato regolarmente nell'ambito di manifestazioni pubbliche. Particolarmente conflittuale è l'utilizzo per il concorso ippico internazionale (CSI), che si svolge da diversi anni. Le principali utilizzazioni problematiche per la conservazione del prato secco sono le seguenti (Fig. 2 a-e):

- allestimento delle stalle per i cavalli nella parte nord-ovest del prato secco, con conseguente soffocamento della vegetazione, a causa della posa di segatura e raschiatura per la pulizia dopo lo smantellamento delle infrastrutture;
- deposito di materiale terroso al fine di livellare la superficie dopo la manifestazione;
- sosta di automobili e veicoli pesanti sul prato secco con conseguente calpestio, compattamento del terreno e inquinamento del suolo (es. scarico dei bagni chimici dai motorhome o fuoriuscita di idrocarburi);
- utilizzo intensivo della zona con la maggiore densità di orchidee per il trotto dei cavalli, con conseguente pressione eccessiva sulla vegetazione in termini di calpestio e eventuale concimazione dovuta allo sterco dei cavalli.

Nel 2015 e 2016, grazie alla collaborazione degli organizzatori con l'Ufficio della natura e del paesaggio, alcuni di questi conflitti hanno potuto essere almeno in parte evitati. Rimane il problema della localizzazione delle stalle, poiché per motivi di spazio non si sono trovate alternative all'utilizzo della parte settentrionale del prato secco.

4.2.2 Gestione agricola

La superficie viene gestita a sfalcio da un agricoltore locale da circa tre decenni. L'area esterna al perimetro di prato secco è falciata di regola 3 volte all'anno, mentre all'interno del prato secco avviene una sola gestione alla fine della stagione vegetativa; la superficie non viene concimata.

Nel 2014, nel corso del mese di gennaio il prato secco è stato falciato dall'Azienda forestale patriziale, utilizzando una falciatrice a martello (tarupp). Tale macchinario non è idoneo alla gestione di un prato secco poiché può rovinare la cotica erbosa e danneggiare la fauna. Il materiale falciato non può inoltre essere raccolto. È probabile che la diffusione attuale del barboncino digitato (*Bothriochloa ischaemum*) sia stata causata dall'utilizzo di questo macchinario.

Nel 2014 è stato inoltre constatato che il settore nord-ovest del prato secco (Fig. 2f) è stato falciato prima della completa fruttificazione della componente vegetale più pregiata.

Lungo i margini del boschetto nel settore orientale si rileva inoltre un problema legato alla mancata gestione e al conseguente incespugliamento, in particolare in relazione alle specie vegetali esotiche invasive (neofite invasive).



a)



b)



Figura 2 - Alcuni problemi (stato luglio-agosto 2014): a) soffocamento vegetazione, compattamento e raschiatura suolo; b) posa segatura e ghiaia; c) parcheggio veicoli d) inquinamento dovuto dallo scarico di bagni chimici e) calpestio e concimazione; f) sfalcio prematuro del settore nord-ovest

4.2.3 Neofite invasive

La presenza e la pressione di specie alloctone invasive ai margini del prato secco potrebbe rilevarsi una minaccia per il prato secco a medio termine. Queste specie vanno gestite in modo mirato per evitare che possano propagarsi ulteriormente.

Le principali specie problematiche presenti nel comparto sono le seguenti:

- Ailanto (*Ailanthus altissima*)
- Albero dei sigari (*Cathalpa sp.*)
- Cinnamomo ghiandoloso (*Cinnamomum glanduliferum*)
- Cremesina uva turca (*Phytolacca americana*)
- Mimosa (*Acacia dealbata*)
- Olivagno pungente (*Elaeagnus cf. pungens*)
- Palma di Fortune (*Trachycarpus fortunei*)
- Paulownia (*Paulownia tomentosa*)
- Poligono del Giappone (*Reynoutria japonica*)
- Robinia (*Robinia pseudoacacia*)

4.2.4 Pressione del pubblico

Situandosi in un contesto urbano, l'ampia superficie aperta è molto attrattiva come area di svago, per esempio per portare a passeggio i cani. L'utilizzo da parte del pubblico non è al momento conflittuale, ammesso che le deiezioni dei cani siano raccolte e gettate in appositi contenitori. Un incremento eccessivo della pressione del pubblico, dovuto per esempio alla riduzione dello spazio aperto legato all'edificazione del sedime più a nord, potrebbe ripercuotersi negativamente sul prato secco. Non è inoltre da escludere la raccolta di specie vegetali particolarmente attrattive, minacciate o rare (p.es. orchidee), che ne metterebbe in pericolo la conservazione.

4.2.5 Conflitti in relazione alle ipotesi di utilizzo

È ipotizzato l'allestimento di un percorso di golf *pitch and putt* da nove buche che interessa tutta l'area protetta.

Dagli approfondimenti effettuati risulta che un golf estensivo di grandi dimensioni, come ad esempio quelli presenti in Scozia o Inghilterra, non è incompatibile a priori con un prato secco. Nel caso specifico, la superficie totale prevista per il golf (4 ha) è però troppo ridotta per mantenere la vegetazione tipica di prato secco su una superficie equivalente a quella attuale. In fase di costruzione, gran parte del biotopo andrebbe distrutta (apporto di materiale estraneo, semina di una miscela per i green,...). In fase di esercizio, l'irrigazione, la concimazione (anche se organica) e l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari per il mantenimento del tappeto erboso avrebbero effetti negativi sulle superfici prative circostanti, non permettendo alle specie tipiche di prato secco di sopravvivere. Di regola, per evitare contaminazioni dei prati secchi da uno sfruttamento intensivo nelle immediate vicinanze, bisogna prevedere una fascia tampone di 10 m (UFAM, 2010).

Inoltre, secondo le raccomandazioni della Confederazione, la creazione di un campo da golf non deve essere prevista in ambienti naturali meritevoli di protezione, quali ad esempio biotopi inventariati (UFAFP, 1998). Anche dalla letteratura risulta che l'impianto di un campo da golf in un luogo con valore ecologico elevato ha un impatto negativo in termini di biodiversità (COLDING & FOLKE, 2009).

La costruzione di un percorso di golf *pitch and putt* sul sedime dell'ex aerodromo di Ascona comprometterebbe l'esistenza del prato secco ed è quindi contrario ai disposti di tutela della natura, ai sensi dell'art. 18 della LPN.

5. Obiettivi della protezione

5.1 Obiettivi generali

Gli obiettivi generali della protezione del prato secco Ex Aerodromo sono la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici presenti e il mantenimento di uno spazio libero di qualità, fruibile al pubblico.

5.2 Obiettivi specifici

In particolare, il presente Decreto di protezione persegue i seguenti obiettivi specifici:

- conservare integralmente gli ambienti secchi e le specie floristiche e faunistiche tipiche di tali ambienti presenti nella zona nucleo;
- garantire la qualità e la funzionalità degli habitat per le specie animali e vegetali protette e/o minacciate;
- evitare l'apporto di nutrienti;
- compensare le superfici degradate;
- evitare sfruttamenti del suolo non conformi alla vocazione di zona naturale protetta;
- valorizzare l'area di svago, evitando conflitti con il biotopo.

6. Provvedimenti di protezione

L'azzonamento atto a garantire la protezione del sito è indicato nel Piano delle zone di protezione (cfr. III – Rappresentazioni cartografiche). I vincoli che esso comporta sono dettagliati nella sezione II – Norme di attuazione.

6.1 Le zone di protezione

Zona nucleo (ZP1) – La zona nucleo si estende su una superficie di 2.46 ha e comprende la superficie aperta caratterizzata dalla vegetazione tipica dei prati secchi e la pista asfaltata al centro che verrà smantellata. Il limite è stato semplificato al fine di stabilire un confine identificabile sul territorio. Lo scopo della protezione è la conservazione e la rigenerazione delle caratteristiche naturali.

Zona cuscinetto (ZP2) – La zona cuscinetto ricopre una superficie di 0.49 ha e comprende il bosco, le siepi e boschetti adiacenti alla zona nucleo lungo il lato est, e una fascia di 3 metri lungo il lato sud. Lo scopo è di preservare e promuovere strutture naturali come habitat per la fauna e di garantire una fascia tampone tra la ZP1 e la strada.

6.2 Elenco mappali interessati

Zona nucleo (ZP1):

1594 RFD Ascona

Zona cuscinetto (ZP2):

1594 RFD Ascona

6.3 Misure e interventi

6.3.1 Compenso della superficie degradata

La parte settentrionale di prato secco rilevato nel 2013 (cfr. Allegato C) risulta molto compromessa dall'utilizzo per manifestazioni ippiche e dal livellamento di materiale terroso sopra la cotica erbosa avvenuto in autunno 2014 (Figura 3). In base all'Art. 18 1ter della LPN, tale superficie deve essere ripristinata o sostituita in modo confacente. Considerato lo stato di degrado attuale di questa zona e preso atto che la forma del prato secco crea evidenti conflitti e problemi pratici di utilizzo delle superfici adiacenti, invece di un ripristino si prevede di sostituire la parte degradata smantellando la parte meridionale della pista asfaltata e creando i presupposti per l'insediamento in questa zona di vegetazione tipica di prato secco, istituendo così un comparto protetto unitario, di circa 2.9 ha (cfr. III – Rappresentazioni cartografiche, Piano degli interventi). In questo modo la parte settentrionale rilevata come prato secco non è inclusa nell'area protetta.



Figura 3 – Deposito di suolo nella parte settentrionale del prato secco, ottobre 2014

6.3.2 Accesso veicolare

All'interno della ZP1 e della ZP2 va impedito l'accesso ai veicoli non necessari alla gestione agricola o forestale; per evitare l'accesso e la sosta di veicoli è da prevedere la piantumazione di una siepe densa per sbarrare i possibili punti di entrata.

6.3.3 Posa di un cartello informativo

Vicino al principale punto di accesso è prevista la posa di un cartello informativo per rendere attenti gli utilizzatori al valore del comparto, spiegare l'importanza per la flora e per la fauna di una gestione estensiva e segnalare loro la presenza dell'area protetta.

Bisognerà fare in modo che non siano creati ulteriori sentieri, canalizzando l'accesso ai sentieri già esistenti.

6.4 Gestione corrente

La superficie prativa nella zona nucleo deve essere gestita in modo estensivo, con uno sfalcio annuale tardivo, senza l'utilizzo di concimi né di prodotti fitosanitari. Si raccomandano la gestione per mezzo di falciatrice a barra, l'essiccazione del fieno sul posto e la raccolta del materiale. La gestione tramite rotativa e l'utilizzo di falciacondizionatrici vanno evitati. Queste misure mirano a conservare a lungo termine la vegetazione limitando l'arricchimento in sostanze nutritive e garantendone così la rigenerazione. Gli scarti vegetali nella misura del possibile devono essere valorizzati, oppure gestiti conformemente all'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR).

La componente arbustiva (eventuali ricacci di robinia o di altre essenze arboree) che dovesse in futuro comparire all'interno del perimetro della ZP1 deve essere regolarmente gestita mediante sfalci supplementari.

È inoltre opportuno attuare una lotta mirata contro le neofite invasive all'interno della ZP2 tramite interventi di taglio o di estirpazione, in modo da evitarne la diffusione nella ZP1.

6.5 Monitoraggio e studi

Al fine di completare la conoscenza di base del prato secco, è necessario eseguire rilievi floristici e faunistici supplementari.

La necessità di un monitoraggio a medio e lungo termine non è stata definita.

7. Competenze e sorveglianza

L'attuazione e il coordinamento del Decreto, la pianificazione e la realizzazione degli interventi di gestione proposti sono di competenza cantonale.

Gli oneri che ne derivano vengono assunti dalla Confederazione e dal Cantone. Il Comune o altri enti possono partecipare al loro finanziamento. In generale la loro partecipazione è però limitata al finanziamento d'interventi legati a interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

La sorveglianza della zona protetta è svolta dal Comune e dal Cantone che si avvale della collaborazione del Patriziato di Ascona, dei forestali, dei guardiacaccia e delle guardie della natura.

Bellinzona, 19 ottobre 2016

8. Bibliografia

- BORNAND C., GYGAX A., JUILLERAT P., JUTZI M., MÖHL A., ROMETSCH S., SAGER L., SANTIAGO H., EGGENBERG S. 2016: Liste rouge Plantes vasculaires. Espèces menacées en Suisse. Office fédéral de l'environnement, Berne et Info Flora, Genève. L'environnement pratique n°1621: 178 p.
- COLDING J. & FOLKE C., 2009 – The Role of Golf Courses in Biodiversity Conservation and Ecosystem Management. *Ecosystems* 12, 191-206.
- UFAFP, 1998 – Golf. Pianificazione del territorio. Paesaggio – Ambiente. Raccomandazioni. Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio. UFAFP, Berna.
- UFAM, 2010 – Prati e pascoli secchi d'importanza nazionale. Aiuto all'esecuzione relativo all'ordinanza sui prati secchi. Ufficio federale dell'ambiente. UFAM, Berna.
- UFAM, 2011 – Lista delle specie prioritarie a livello nazionale. Specie prioritarie per la conservazione e la promozione a livello nazionale, stato 2010. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1103: 132 pag.

II

Norme di attuazione

II - NORME DI ATTUAZIONE

CAPITOLO 1	Norme generali.....	2
Art. 1	Base legale	2
Art. 2	Competenze.....	2
Art. 3	Scopo.....	2
Art. 4	Componenti del Decreto di protezione.....	2
CAPITOLO 2	Provvedimenti di protezione.....	3
Art. 5	L'area protetta	3
Art. 6	La zona nucleo (ZP1)	3
Art. 7	La zona cuscinetto (ZP2).....	3
Art. 8	Interventi di gestione naturalistica	4
Art. 9	Accordi di gestione	4
Art. 10	Sorveglianza e monitoraggi	4
Art. 11	Finanziamento e indennizzi	4
CAPITOLO 3	Norme finali	5
Art. 12	Autorizzazioni	5
Art. 13	Deroghe	5
Art. 14	Contravvenzioni.....	5

CAPITOLO 1 NORME GENERALI

Art. 1 Base legale

¹ Il Decreto di protezione del prato secco Ex Aerodromo (DP) è elaborato in base alla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN)¹, in particolare ai sensi degli articoli 13, 14 e 15, e al relativo regolamento del 23 gennaio 2013 (RLCN)², in particolare all'art. 15.

² L'area protetta del prato secco *Ex Aerodromo* è una Zona di protezione della natura ai sensi dell'art. 12 LCN e dell'art. 13 RLCN.

Art. 2 Competenze

¹ Il Dipartimento del territorio (detto in seguito Dipartimento) è responsabile dell'attuazione del DP, in particolare dell'applicazione delle presenti norme.

² All'Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento compete il coordinamento dell'attuazione del DP; esso svolge inoltre le competenze nel seguito dettagliate.

Art. 3 Scopo

¹ Scopo del DP è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici del prato secco Ex Aerodromo (oggetto PPS 1573 dell'Inventario federale dei prati e pascoli secchi), per assicurarne a lungo termine l'integrità e la funzionalità, così come la sua funzione di habitat per specie vegetali e animali tipiche di ambienti secchi.

² In particolare il DP persegue i seguenti obiettivi:

- a. conservare integralmente il prato secco presente all'interno della ZP1, mantenendone le particolarità, la struttura e la dinamica tipiche e favorire l'insediamento di vegetazione tipica di prato secco nella parte centrale recuperata;
- b. salvaguardare e valorizzare le specie vegetali e animali caratteristiche di questo biotopo, come pure gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;
- c. promuovere un rapporto equilibrato tra la protezione del sito e le utilizzazioni nelle immediate vicinanze;
- d. adeguare le attività alle esigenze di protezione della natura e del paesaggio;
- e. informare e sensibilizzare la popolazione sul valore naturalistico del biotopo e della zona circostante.

Art. 4 Componenti del Decreto di protezione

¹ Il DP si compone dei seguenti documenti vincolanti:

- a. Norme d'attuazione;
- b. Piano delle zone di protezione;
- c. Piano degli interventi.

² Il DP si compone dei seguenti documenti informativi:

- a. Rapporto esplicativo;
- b. Piano dei rilievi;
- c. Allegati.

¹ BU 2002, 61

² BU 2013, 43

CAPITOLO 2 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE

Art. 5 L'area protetta

L'area protetta del prato secco Ex Aerodromo è composta dalle seguenti zone di protezione:

- a. La zona nucleo (ZP1);
- b. La zona cuscinetto (ZP2).

Art. 6 La zona nucleo (ZP1)

¹ I contenuti naturali di questa zona sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti. Nella zona nucleo devono essere favoriti la conservazione e l'incremento della flora e della fauna indigene e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza; devono inoltre essere conservate le peculiarità geomorfologiche e la dinamica tipica dei prati secchi. Ogni utilizzazione deve essere finalizzata alla cura e alla conservazione del biotopo.

² Sono vietati gli interventi e le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità biologica del sito, in particolare:

- a. le costruzioni, le installazioni e i depositi, anche temporanei, così come qualsiasi modifica della morfologia del terreno non riconducibile a interventi di valorizzazione;
- b. l'alterazione del regime idrico locale, in particolare l'innaffiamento o l'irrigazione;
- c. l'intensificazione della gestione agricola;
- d. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi della Legge federale sui prodotti chimici del 15 dicembre 2000 (LPChim)³;
- e. le piantagioni;
- f. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o paesaggistico se non per necessità di conservazione del biotopo;
- g. l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
- h. la raccolta, lo sradicamento, il danneggiamento di ogni specie vegetale e fungina, fanno eccezione gli interventi di lotta alle neofite e di gestione agricola;
- i. il danneggiamento, la cattura e il disturbo della fauna;
- j. il danneggiamento, la distruzione, l'asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici;
- k. il campeggio e l'accensione di fuochi;
- l. le attività moleste legate allo svago e l'abbandono di rifiuti;
- m. la circolazione e la sosta veicolare salvo per motivi legati all'attività agricola;
- n. l'atterraggio di elicotteri.

³ La pista asfaltata situata all'interno della ZP1 andrà rimossa e dovranno essere attuate tutte le misure necessarie per favorire l'insediamento di vegetazione tipica di prato secco su questa superficie.

Art. 7 La zona cuscinetto (ZP2)

¹ Comprende il bosco, le siepi e boschetti adiacenti alla zona nucleo lungo il lato est, e una fascia di 3 metri lungo il lato sud. Ha lo scopo di preservare delle strutture naturali, che fungano da habitat per specie animali, e di garantire una fascia tampone tra la ZP1 e la strada.

² Sono promossi la creazione di nuovi spazi vitali favorevoli alle specie animali e vegetali selvatiche, così come la rigenerazione di aree compromesse o impoverite dal profilo

³ RS 813.1

naturalistico. In particolare è promossa la creazione di un frutteto ad alto fusto mediante l'impianto di vecchie varietà coltivate in Svizzera.

- ³ È vietato l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi della Legge federale sui prodotti chimici del 15 dicembre 2000 (LPChim)⁴, ad eccezione di trattamenti pianta per pianta effettuati con l'autorizzazione cantonale per la lotta alle specie invasive.
- ⁴ Su una fascia di 3 m a partire dal confine del fondo sono ammessi interventi regolari per la manutenzione dei bordi stradali.
- ⁵ Il bosco accertato è soggetto alla rispettiva legislazione federale e cantonale.

Art. 8 Interventi di gestione naturalistica

- ¹ Gli interventi di gestione naturalistica sono di regola pianificati e realizzati dall'Ufficio della natura e del paesaggio.
- ² Previo accordo con l'Ufficio della natura e del paesaggio, gli interventi di gestione naturalistica possono essere realizzati dal proprietario o dal gestore.
- ³ Proprietario e gestore sono in ogni caso tenuti a tollerare gli interventi di gestione da parte del Cantone. Essi ne sono preventivamente informati.

Art. 9 Accordi di gestione

- ¹ L'Ufficio della natura e del paesaggio può perseguire gli scopi di protezione tramite la stipulazione di contratti di gestione con il gestore e il proprietario.

Art. 10 Sorveglianza e monitoraggi

- ¹ Il Comune e il Patriziato di Ascona, i forestali, i guardacaccia, e le guardie della natura collaborano con l'Ufficio della natura e del paesaggio nel compito di sorveglianza dell'area protetta.
- ² All'Ufficio della natura e del paesaggio compete il controllo dell'area protetta allo scopo di seguirne l'evoluzione dal profilo floristico e faunistico, e di verificare il successo delle misure di tutela adottate.
- ³ L'Ufficio della natura e del paesaggio informa gli attori nella zona di protezione sui valori naturali, sugli obiettivi di protezione e sui provvedimenti proposti per la conservazione e la valorizzazione della zona.

Art. 11 Finanziamento e indennizzi

- ¹ La Confederazione e il Cantone si assumono i costi derivanti dalla conservazione, la gestione naturalistica e la sorveglianza dell'area protetta.
- ² La partecipazione del Comune e del Patriziato di Ascona o di altri enti è limitata ad interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.
- ³ Gli agricoltori che stipulano accordi di gestione con l'Ufficio protezione della natura vengono indennizzati in base a specifiche disposizioni del Dipartimento del territorio.

⁴ RS 813.1

CAPITOLO 3 NORME FINALI

Art. 12 Autorizzazioni

¹ Per ogni intervento all'interno della zona di protezione ZP1, va richiesta un'autorizzazione all'Ufficio della natura e del paesaggio.

Art. 13 Deroghe

¹ Deroghe ai provvedimenti di protezione sono ammissibili unicamente per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale.

² Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione.


³ Le deroghe sono rilasciate dal Dipartimento del territorio.

Art. 14 Contravvenzioni


¹ Le contravvenzioni alle norme del presente DP sono punite conformemente agli articoli 40 e 41 LCN e art. 49 RLCN.

III

Rappresentazioni cartografiche



PK25 © 2016 swisstopo (DV 503)





Piano delle zone di protezione

- ZP1: zona nucleo
- ZP2: zona cuscinetto

Scala: 1:2'500
(foglio formato A3)

Base cartografica: Misurazione ufficiale
Riprodotta con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998





Piano degli interventi










- rimozione asfalto e recupero prato secco
- ZP1: zona nucleo
- ZP2: zona cuscinetto

Scala: 1:2'500
(foglio formato A3)

Base cartografica: Misurazione ufficiale
Riprodotta con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998




Piano dei rilievi

-  superficie degradata
-  Albero
-  prateria medioeuropea semiarida a Forasacco
-  pista asfaltata
-  albero, alberi
-  boschetto
-  bosco (accertato)
-  posteggio
-  strada/sentiero naturale

Scala: 1:2'500
(foglio formato A3)

Base cartografica: Misurazione ufficiale
Riprodotta con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998

Stato dei dati: ottobre 2015



IV

Allegati

ALLEGATO A

**ORDINANZA FEDERALE SULLA PROTEZIONE
DEI PRATI E PASCOLI SECCHI D'IMPORTANZA NAZIONALE**

Ordinanza
sulla protezione dei prati e pascoli secchi
d'importanza nazionale
(Ordinanza sui prati secchi, OPPS)

del 13 gennaio 2010 (Stato 1° gennaio 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966¹
sulla protezione della natura e del paesaggio,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza si prefigge di proteggere e valorizzare i prati e pascoli secchi (prati secchi) d'importanza nazionale, tenendo conto di un'agricoltura e di un'economia forestale sostenibili.

Art. 2 Inventario federale

L'Inventario federale dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Inventario dei prati secchi) comprende gli oggetti riportati nell'allegato 1.

Art. 3 Descrizione degli oggetti

La descrizione degli oggetti è parte integrante della presente ordinanza. Secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera c della legge del 18 giugno 2004² sulle pubblicazioni ufficiali, detta descrizione non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Essa è accessibile gratuitamente in forma elettronica³.

Art. 4 Delimitazione degli oggetti

¹ I Cantoni stabiliscono i confini precisi degli oggetti. A tale scopo sentono il parere dei proprietari fondiari e dei beneficiari, in particolare dei gestori.

² Se dal punto di vista della loro collocazione geografica gli oggetti hanno un legame con concezioni e piani settoriali della Confederazione, i Cantoni consultano anche i servizi federali competenti.

RU 2010 283

¹ RS 451

² RS 170.512

³ www.bafu.admin.ch/pps-i

³ Se la delimitazione non è ancora avvenuta, su richiesta l'autorità cantonale competente prende una decisione d'accertamento sull'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve dimostrare di avere un interesse degno di protezione.

Art. 5 Comprensori di valorizzazione

¹ Previa consultazione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), i Cantoni possono definire comprensori di valorizzazione. Questi comprendono uno o più oggetti contigui nonché gli habitat e gli elementi strutturali naturali o seminaturali adiacenti. I comprensori di valorizzazione rappresentano un habitat di alto valore ecologico per le specie vegetali e animali dei prati secchi.

² Se dal punto di vista della loro collocazione geografica i comprensori di valorizzazione hanno un legame con concezioni e piani settoriali della Confederazione, i Cantoni consultano anche i servizi federali competenti.

³ I comprensori di valorizzazione sono da considerare in modo adeguato nei piani e nelle prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio.

⁴ I Cantoni notificano i comprensori di valorizzazione all'UFAM; questi ne pubblica un elenco.

Sezione 2: Protezione dei prati secchi d'importanza nazionale

Art. 6 Obiettivo di protezione

¹ Gli oggetti devono essere conservati intatti. L'obiettivo di protezione comprende in particolare:

- a. la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali e animali caratteristiche come pure degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;
- b. la conservazione delle particolarità, della struttura e della dinamica tipiche dei prati secchi;
- c. un'agricoltura e un'economia forestale sostenibili.

² Nei comprensori di valorizzazione vanno promossi la qualità ecologica degli habitat e degli elementi strutturali naturali e seminaturali adiacenti agli oggetti come pure i loro collegamenti, al fine di migliorare il funzionamento specifico degli oggetti.

³ Gli obiettivi di protezione specifici per un determinato oggetto sono stabiliti nella descrizione degli oggetti di cui all'articolo 3.

Art. 7 Deroghe all'obiettivo di protezione

¹ Una deroga all'obiettivo di protezione è ammessa soltanto per progetti con ubicazione strettamente vincolata, utili ai fini della protezione delle persone dai pericoli naturali o ai fini di un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazio-

nale. Chi deroga a tale obiettivo è tenuto ad adottare i migliori provvedimenti di protezione e di ripristino possibili, o adeguati provvedimenti di sostituzione.

² Nei comprensori di valorizzazione è inoltre ammessa una deroga all'obiettivo di protezione se il progetto è conforme alle condizioni stabilite dalla legislazione sulla pianificazione del territorio e se la superficie e la qualità dei prati secchi sono, nel complesso, ripristinate o aumentate in modo duraturo.

Art. 8 Provvedimenti di protezione e di manutenzione

¹ I Cantoni, dopo aver sentito il parere dei proprietari fondiari e dei beneficiari interessati, adottano i provvedimenti di protezione e di manutenzione atti al raggiungimento degli obiettivi di protezione. Rivolgono particolare attenzione alla conservazione e alla promozione di un'utilizzazione agricola e selvicolturale adeguata e sostenibile.

² I provvedimenti sono oggetto di accordi tra l'autorità cantonale competente e gli interessati. Se non è possibile stipulare un accordo, l'adozione di provvedimenti è ordinata.

³ I Cantoni provvedono in particolare affinché:

- a. i piani e le prescrizioni che regolano l'utilizzazione del suolo consentita secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano adeguatamente conto della presente ordinanza;
- b. siano realizzati soltanto impianti e costruzioni o modificazioni del terreno che non contrastano con l'obiettivo di protezione;
- c. le utilizzazioni esistenti e quelle nuove, in particolare l'utilizzazione da parte dell'agricoltura, dell'economia forestale e del turismo, come pure l'utilizzazione a fini ricreativi, siano conformi all'obiettivo di protezione;
- d. gli elementi strutturali degli oggetti siano conservati e, qualora sia utile per il raggiungimento dell'obiettivo di protezione, migliorati o creati;
- e. siano valorizzate le specie vegetali e animali rare e minacciate, nonché le loro biocenosi.

Sezione 3: Attuazione e finanziamento

Art. 9 Termini

I provvedimenti di cui all'articolo 4 capoverso 1 e all'articolo 8 devono essere adottati entro dieci anni dall'iscrizione degli oggetti nell'allegato 1.

Art. 10 Protezione cautelativa

Finché non adottano provvedimenti di protezione e di manutenzione, i Cantoni si impegnano con adeguati provvedimenti urgenti a evitare il deterioramento dello stato degli oggetti.

Art. 11 Riparazione dei danni

I Cantoni provvedono, ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, affinché i danni esistenti agli oggetti siano per quanto possibile riparati.

Art. 12 Obblighi della Confederazione

¹ Nell'ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione come pure i suoi istituti e le sue aziende sono tenuti a conservare intatti gli oggetti conformemente all'obiettivo di protezione.

² Essi adottano i provvedimenti previsti agli articoli 8, 10 e 11 nei settori in cui sono competenti in virtù della pertinente legislazione speciale.

Art. 13 Resoconto

Finché non adottano i provvedimenti necessari secondo l'articolo 4 capoverso 1 e l'articolo 8, ogni due anni i Cantoni presentano all'UFAM, per la fine dell'anno, un rapporto sullo stato di protezione degli oggetti.

Art. 14 Prestazioni della Confederazione

¹ L'UFAM consiglia e appoggia i Cantoni nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 4, 8, 10 e 11 sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁴ sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).

³ Se oggetti di cui alla presente ordinanza comprendono superfici che danno diritto a pagamenti diretti secondo gli articoli 55–62 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁵ sui pagamenti diretti, per tali superfici non sono versate indennità per la protezione e la manutenzione secondo gli articoli 18 e 19 OPN ma contributi secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti.⁶

Art. 15 Collaborazione con l'agricoltura e l'economia forestale

Per stabilire i provvedimenti di protezione, manutenzione e valorizzazione, i servizi competenti operano in stretta collaborazione con i servizi specializzati in materia di agricoltura e di economia forestale.

Art. 16 Aiuto all'esecuzione

L'UFAM, d'accordo con l'Ufficio federale dell'agricoltura, emana un aiuto all'esecuzione relativo ai provvedimenti di protezione e di manutenzione secondo la presente ordinanza.

⁴ RS 451.1

⁵ RS 910.13

⁶ Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. 9 all'O del 23 ott. 2013 sui pagamenti diretti, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4145).

Art. 17 Stralcio di oggetti

¹ Un oggetto è stralciato dall'inventario dei prati secchi se la realizzazione dell'obiettivo di protezione non può più essere garantita a causa dello stato avanzato di abbandono.

² Prima dello stralcio di un oggetto devono essere sentiti i Cantoni interessati; questi sentono a loro volta gli interessati di cui all'articolo 4 capoverso 1.

Sezione 4: Disposizioni finali**Art. 18** Modifica del diritto vigente

Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:

...⁷

Art. 19 Disposizioni transitorie

¹ La protezione degli oggetti indicati nell'allegato 2 è retta, fino alla decisione sulla loro iscrizione nell'allegato 1, dall'articolo 29 capoverso 1 lettera a OPN⁸ come pure dall'articolo 10 della presente ordinanza.

² La descrizione di questi oggetti è accessibile gratuitamente in forma elettronica⁹.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2010.

⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU **2010** 283.

⁸ RS **451.1**

⁹ www.bafu.admin.ch/pps-i

ALLEGATO B

**SCHEDA DELL'INVENTARIO FEDERALE DEI PRATI E PASCOLI SECCHI
D'IMPORTANZA NAZIONALE**

VERSIONE PER L'INDAGINE CONOSCITIVA 2006

Kanton
Canton
Cantone
Chantun

TI

Gemeinde(n)
Commune(s)
Comune(i)
Vischnanca(s)

Ascona

Lokalität
Localité
Località
Localitad

Ex Aeroporto

Koordinaten
Coordonnées
Coordinate
Coordinatas

703'811 / 112'556

Höhe ü. M.
Altitude
Altitudine
Autezza sur mar

200 m

Fläche
Surface
Superficie
Surfatscha

3.36 ha

Vegetation
Végétation
Vegetazione
Vegetaziun

85% Prateria semisecca caratteristica, 5% Prateria semisecca pingue

Hinweise zu spezifischen Schutzzielen / Indications sur les objectifs spécifiques de protection
Indicazioni sugli obiettivi specifici di protezione / Indicaziuns davart objects specifics da protecziun


Funde Gefässpflanzen / Découvertes de plantes vasculaires / Piante vascolari riscontrate / Cormofitas chattadas
Aira caryophyllea, Asparagus tenuifolius, Orchis morio, Orchis tridentata, Orchis ustulata s.l.

Weitere Zielarten / Autres espèces-cible / Altre specie mirate / Ulteriurs spezias en mira

Altre piante utili per la conservazione e la promozione delle specie vegetali e animali specifiche (specie faunistiche e floristiche mirate).

Lokalität
Localité
Località
Localidad

Ex Aeroporto



PK25, riprodotto con l'autorizzazione di swisstopo (BA068072)

Kartenblatt / Carte / Foglio / Carta (1:25'000) 1312

1:10'000

- Objekt / Objet / Oggetto / Object
- Teilobjekt / Objet partiel / Oggetto parziale / Object parzial
- Weitere Objekte / Autres objets / Altri Oggetti / Auters objects

ALLEGATO C

**SCHEDA DELL'INVENTARIO DEI PRATI E PASCOLI SECCHI D'IMPORTANZA
CANTONALE**

Inventario dei prati e pascoli secchi d'importanza cantonale

PPS 1573


Ex Aerodromo

Comune/i:	Ascona
Coordinate:	703861 / 112364
Altitudine:	200 m.s.l.m.
Superficie oggetto:	2.31 ha
Esposizione:	-
Inventario terreni secchi 1986:	TS 2440 e TS 5444
Ultimo rilievo:	08.05.2013

Vegetazione:	80 % MBss (prato semisecco, con specie pioniere) 15 % MBae (prato semisecco, con specie indicatrici di suolo pingue) 5 % AEmb (prato pingue secco, ricco di specie)
Incespugliamento:	0-3 %
Inclusioni:	suolo nudo, prato permanente
Bordi:	prato permanente, boschetti, suolo nudo, alberi
Connessione:	paesaggio con singoli elementi naturali
Specie particolari rilevate:	Orchide minore (<i>Orchis morio</i>), Orchide bruciacchiata (<i>Orchis ustulata</i>), Orchide screziata (<i>Orchis tridentata</i>), Nebbia maggiore (<i>Aira caryophyllea</i>), Asparago selvatico (<i>Asparagus tenuifolius</i>)
Osservazioni:	L'oggetto ha i requisiti per essere inserito nell'Inventario federale dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale.

Foto del 5.8.2014





Base cartografica: carta nazionale 1:25'000; PK25 © 2015 swisstopo (DV503)